

487.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 - Articolo 3)	12
Missioni vevoli nella seduta del 17 febbraio 1999	3	(Sezione 3 - Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 - Articolo 5)	16
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 - Articolo 6)	16
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	4	(Sezione 6 - Articolo 7)	16
Ministro della difesa (Trasmissione di un documento)	10	Disegno di legge di conversione S. 3726 (approvato dal Senato) n. 5658	17
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 1 - Articolo unico; articoli del decreto-legge)	17
Proposte di legge nn. 2939-2985	11	(Sezione 2 - Ordini del giorno)	17
(Sezione 1 - Articolo 2 ed emendamenti) ..	11	Disegno di legge S. 3216 (approvato dal Senato) n. 5031	19
		(Sezione 1 - Articolo 1)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Articolo 2)	19	(Sezione 6 – Interventi contro la criminalità)	23
(Sezione 3 – Articolo 3)	19	(Sezione 7 – Traffico di clandestini a fini di prostituzione)	24
(Sezione 4 – Ordine del giorno)	19		
Interrogazioni a risposta immediata	21	Interrogazioni	25
(Sezione 1 – Situazione di aziende sanitarie locali pugliesi)	21	(Sezione 1 – Morte del sergente maggiore Alessandro Teodori)	25
(Sezione 2 – Aumento dei canoni relativi a concessioni rilasciate dall'Enas)	21	(Sezione 2 – Ritardi nella corresponsione delle paghe agli obiettori di coscienza di Bologna)	25
(Sezione 3 – Ampliamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)	22	(Sezione 3 – Assegnazione di obiettori di coscienza ai comuni)	26
(Sezione 4 – Riforma del Coni)	22	(Sezione 4 – Incidente aereo dell'8 agosto 1997 sui monti Lepini)	27
(Sezione 5 – Esercizio di attività commerciali da parte di immigrati)	23		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bielli, Bindi, Bressa, Buontempo, Calzolaio, Cardinale, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Guidi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Santandrea, Scantamburlo, Sedioli, Serafini, Sini, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 16 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SBARBATI ed altri: « Disposizioni in materia di comodato dei libri di testo nella fascia dell'istruzione post obbligatoria » (5688);

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni per il transito del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento militare divenuto inabile al servizio nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato » (5689);

SIMEONE ed altri: « Norme per la verifica della stabilità degli edifici pubblici e privati » (5690);

ROTUNDO: « Disposizioni per l'introduzione delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle consultazioni elettorali nazionali e locali » (5691);

MIGLIORI: « Disposizioni in materia di inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (5692);

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in materia di somme indebitamente percepite a titolo di pensioni di guerra o di assegni accessori » (5693);

DI BISCEGLIE: « Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti di opere e servizi » (5694).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 16 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

MARIO PEPE: « Modifiche alla Costituzione in materia di competenza legislativa e di forma di governo delle regioni a statuto ordinario » (5695).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 16 febbraio 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per le politiche agricole:

« Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario » (5687).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5508).

II Commissione (Giustizia):

SIMEONE ed altri: « Norme sul divieto di importazione, commercializzazione e detenzione di cani delle razze pitbull, rottweiler e dobermann » (5610) *Parere delle Commissioni I e XIII.*

IV Commissione (Difesa):

TASSONE ed altri: « Disposizioni in materia di contratti di appalto di servizi nelle Forze armate » (5608) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

VII Commissione (Cultura):

ROMANO CARRATELLI: « Norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti e delle culture locali » (5675) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

CICU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e gli effetti economici delle carenze dei trasporti nelle regioni insulari » (5533) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X;*

OLIVO: « Norme in materia di patenti di guida per trasporto specifico di persone handicappate » (5636) *Parere delle Commissioni I e XII.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

SIMEONE ed altri: « Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico » (5581) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 1998 (doc. XXXIII, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di atti e proposte di atti
normativi Comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 1998 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA:

23^a direttiva 98/62/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GUCE L 253);

Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CE del Consiglio intesa

ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GUCE L 253);

Direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE (GUCE L 257);

Direttiva 98/65/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisucose (GUCE L 257);

Direttiva 99/66/CE della Commissione, del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GUCE L 257);

Direttiva 98/67/CE della Commissione, del 7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (GUCE L 261);

Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (GUCE L 261).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

X Commissione: Direttiva 98/65/CE;

XII Commissione: Direttiva 98/62/CE e Direttiva 98/66/CE;

Commissioni VII e XII: Direttiva 98/63/CE;

Commissioni XII e XIII: Direttiva 98/64/CE; Direttiva 98/67/CE e Direttiva 98/68/CE.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 1998 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari:

(COM(1998)451) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (GUCE C 272);

(COM(1998)464) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GUCE C 273);

(COM(1998)473) 98/0250(CNS) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/4/CE e proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania (GUCE C 273);

(COM(1998)473) — 98/0251(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 e proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania (GUCE C 273);

(COM(1998)484) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/74/CEE del Consiglio concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali nonché le direttive 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GUCE C 273);

(COM(1998)450) — Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani (GUCE C 276);

(COM(1998)449) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUCE C 280);

(COM(1998)462) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 950/97 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (GUCE C 281);

(COM(98)398) — Proposta di regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUCE C 286);

(COM(1998)492) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GUCE C 296);

(COM(1998)415) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (GUCE C 300);

(COM(1998)508) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE C 301);

Posizione comune (CE) n. 46/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento (CE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (GUCE C 285);

Posizione comune (CE) n. 47/98, del 24 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista del-

l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (GUCE C 285);

(COM(1998)492) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GUCE C 296);

(COM(1998)415) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (GUCE C 300);

(COM(1998)508) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE C 301);

Posizione comune (CE) n. 46/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento (CE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (GUCE C 285);

Posizione comune (CE) n. 47/98, del 24 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (GUCE C 285).

Tali atti sono stati defetiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché,

per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria);

V Commissione: (COM(1998)492) — Proposta di regolamento del Consiglio;

VI Commissione: (COM(1998)451) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; (COM(1998)473) — 98/0251(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)73) - 98/0251(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)449) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio;

VII Commissione: Posizione comune (CE) n. 47/98, del 24 luglio 1998, definita dal Consiglio;

VIII Commissione: (COM(98)398) — Proposta di regolamento del Consiglio; (COM(1998)415) Proposta di direttiva del Consiglio;

X Commissione: Posizione comune (CE) n. 46/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio;

XI Commissione: (COM(1998)508) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio;

XII Commissione: (COM(1998)450) — Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio;

XIII Commissione: (COM(1998)464) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)462) — Proposta del regolamento (CE) del Consiglio;

Commissioni XII e XIII: (COM(1998)484) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 3 ottobre 1998 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari:

(COM(1998)472) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti

prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (GUCE C 303);

(COM(1998)461)-98/0252(COD) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GUCE C 317);

(COM(1998)461)-98/0253(COD) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GUCE C 317);

(COM(1998)480)-98/0265(COD) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUCE C 321);

(COM(1998)480)-98/0266(SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CEE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GUCE C 321);

(COM(1998)480)-98/0267(SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, la determinazione dei canoni per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e la certificazione di sicurezza (GUCE C 321);

(COM(1998)297) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni sulle firme elettroniche (GUCE C 325);

(COM(1998)547) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le

modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Modifiche varie 1998) (GUCE C 325);

(COM(1998)526) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (GUCE C 326);

(COM(1998)549) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'immatricolazione e al rimpiego nella Comunità di alcuni tipi aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II capitolo 3, dell'allegato 16 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993) (GUCE C 329);

(COM(1998)551) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GUCE C 329);

COM(1998)489) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GUCE C 305);

(COM(1998)499) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggiere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patata, delle sementi di piante olcaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GUCE C 305);

(COM(1998)541) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle

flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GUCE C 320);

Posizione comune (CE) n. 48/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 49/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 50/98, del 16 giugno 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 51/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 53/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda il regime di transito esterno (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 52/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GUCE C 333).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

III Commissione: (COM(1998)551) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio;

VI Commissione: (COM(1998)461) – 98/0252(COD) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; (COM(1998)461)-98/0253(COD) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; Posizione comune (CE) n. 53/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio;

VIII Commissione: Posizione comune (CE) n. 48/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio; Posizione comune (CE) n. 49/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio; Posizione comune (CE) n. 50/98, del 16 giugno 1998, definita dal Consiglio;

IX Commissione: (COM(1998)480) – 98/0265(COD) – Proposta di direttiva del Consiglio; (COM(1998)480)-98/0266(SYN) – Proposta di direttiva del Consiglio; (COM(1998)480)-98/0267(SYN) – Proposta di direttiva del Consiglio; (COM(1998)526) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; (COM(1998)549) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)541) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; Posizione comune (CE) n. 52/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio;

X Commissione: (COM(1998)489) – Proposta di direttiva del Consiglio; Posizione comune (CE) n. 51/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio;

XI Commissione: (COM(1998)547) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio;

XIII Commissione: (COM(1998)499) – Proposta modificata di direttiva del Consiglio;

Commissioni II e IX: (COM(1998)297) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio;

Commissioni VIII e IX: (COM(1998)472) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 ottobre 1998 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA:

Direttiva 98/74/CE della Commissione, del 1° settembre 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GUCE L 276);

Direttiva 98/75/CE della Commissione, del 1° settembre 1998: recante aggiornamento dell'elenco degli enti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GUCE L 276);

Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GUCE L 277);

Direttiva 98/71/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a

misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GUCE L 286);

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GUCE L 289);

Direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutti (GUCE L 290);

Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE Regime particolare applicabile all'oro (GUCE L 281);

Direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore (GUCE L 268).

Tali atti sono stati defenti, a norma dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

VI Commissione: Direttiva 98/80/CE;

IX Commissione: Direttiva 98/74/CE; Direttiva 98/76/CE e Direttiva 98/61/CE;

X Commissione: Direttiva 98/75/CE e Direttiva 98/71/CE;

XII Commissione: Direttiva 98/82/CE;

Commissioni VIII e IX: Direttiva 98/77/CE.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come integrato dall'articolo 3, della legge 28 febbraio 1981, n. 47, copia del verbale della riunione del 18 dicembre 1998 del comitato previsto dal citato articolo 23, concernente la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture militari.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: BOATO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2939); LA RUSSA E BERSELLI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2985)

(A.C. 2939 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ordinaria e bancaria, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento limitativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento delle Camere, le domande di autorizzazione di cui al presente articolo perdono efficacia dalla

data di riunione delle nuove Camere e possono essere nuovamente presentate, se del caso, a partire da tale data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ordinaria e bancaria.

2. 10. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sopprimere le parole: o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo.

2. 15. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire la parola: limitativo con la seguente: restrittivo.

2. 16. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire la parola: limitativo con le seguenti: che privi.

2. 1. Bielli, Bonito.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il domicilio del parlamentare per la cui perquisizione si attuano le

disposizioni del presente comma, viene indicato dallo stesso parlamentare in apposita comunicazione alla Camera di appartenenza.

2. 14. Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su tale richiesta, la Camera interessata si pronuncia entro sessanta giorni.

2. 17. Dalla Chiesa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Camera nega l'autorizzazione nel caso risulti evidente il fine persecutorio della richiesta.

2. 7. Bielli, Bonito.

Sopprimere il comma 4.

2. 9. Boato, Rebuffa, Parenti.

Al comma 4, sostituire le parole da presente articolo fino alla fine del comma con le seguenti: devono essere discusse dalle nuove Camere, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla loro costituzione.

2. 18. Dalla Chiesa.

(A.C. 2939 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

1. Con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 2, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e trasmette alla Camera gli atti e i documenti del procedimento occorrenti per la decisione.

(A.C. 2939 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, sentite le parti, a tutela della riservatezza, decide, in camera di consiglio, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, la distruzione o la cancellazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso dei procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 30.** Bielli, Bonito.

Sopprimerlo.

* **4. 40.** Dalla Chiesa.

Sopprimerlo.

* **4. 41.** Veltri, Orlando, Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Sopprimerlo.

* **4. 42.** Saraceni.

Sopprimerlo.

* **4. 43.** Meloni, Moroni, Grimaldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la segretezza. Si applica l'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora il giudice per le indagini preliminari, su istanza delle parti, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate. Si applica l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla. In tal caso l'autorizzazione si intende concessa qualora non sia negata entro trenta giorni dalla reiterazione della richiesta.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comu-

nicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 37. Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la segretezza e, al termine delle indagini preliminari, la cancellazione o la distruzione o la cancellazione, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 33. Pisapia, Nardini, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti in tutto o in parte ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione delle parti irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le

indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 32. Boato, Rebuffa, Parenti.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituirlo col seguente:

ART. 4

1. Il giudice delle indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle

conversazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi indicati nell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro 10 giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva, al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richieste perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichia-

rate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 11. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 1, dopo le parole: in camera di consiglio *aggiungere le seguenti:* la segretazione e, al termine delle indagini preliminari.

4. 35. Pisapia, Nardini, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, la distruzione o la cancellazione *con le seguenti:* la segretazione.

4. 34. Pisapia, Nardini, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: la distruzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* che i verbali e le registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso dei procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, siano segreti e conservati per 10 anni nei modi determinati con decreto ministeriale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. 15. Bonito, Bielli.

Al comma 1, sostituire le parole da: la distruzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* lo stralcio di frasi o brani di conversazione alle quali hanno preso parte membri del Parlamento sempre che non ritenga che le stesse siano necessarie ai fini delle indagini o che rivelino esreimi di reato.

4. 44. Meloni, Moroni, Grimaldi.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

* **4. 14.** Bielli, Bonito, La Russa.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

* **4. 36.** Pisapia, Nardini, Vendola, La Russa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In ogni caso, prima del deposito a norma dell'articolo 268, commi 4 e seguenti, del codice di procedure penale, è fatto divieto all'autorità di menzionare nelle richieste e nei provvedimenti che riguardano i terzi le intercettazioni, le conversazioni e le comunicazioni che riguardano il parlamentare.

4. 31. Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nel procedimento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 4, si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

4. 01. Boato, Rebuffa, Parenti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 4, si applicano solo in quelli per i quali non siano state concluse le indagini preliminari.

4. 02. (ex 5. 01.) Bonito, Bielli.

(A.C. 2939 – sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

(A.C. 2939 – sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 6.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 ».

(A.C. 2939 – sezione 6)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3726 — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 452, RE-
CANTE PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE AL
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (APPROVATO DAL
SENATO) (5658)**

(A.C. 5568 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 452, recante proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1998, previsto dall'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per l'adesione al CONAI da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, è prorogato al 28 febbraio 1999.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5658 — sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 5658, recante proroga del termine per l'adesione al CONAI;

considerato che:

il Consorzio nazionale imballaggi è previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

i produttori e gli utilizzatori sono obbligati ad iscriversi come è stato previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

nel caso in cui i produttori e gli utilizzatori non adempiono all'obbligo di iscriversi — il termine era fissato per il 31 dicembre 1998 — la legge 9 dicembre 1998, n. 426 ha previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza indicata;

sarebbe stato preferibile disporre con il decreto-legge in esame il differimento dei termini al 28 febbraio 1999 mediante il metodo della novellazione che avrebbe consentito maggiore chiarezza della norma la quale comporta il corrispondente differimento della decorrenza dell'ulteriore termine di sessanta giorni

entro i quali si applica il regime di riduzione delle sanzioni per la ritardata iscrizione;

il Consiglio nazionale imballaggi è obbligato a predisporre un Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che il Programma è stato presentato ma l'Osservatorio nazionale dei rifiuti lo ha respinto perché inadeguato e non si conoscono i tempi di una sua nuova formulazione:

impegna il Governo:

a chiarire che nel caso in cui i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo di iscrizione al CONAI successivamente al 28 febbraio 1999 e comunque entro i sessanta giorni dalla suddetta data, la sanzione prevista all'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è ridotta della metà, come disposto nell'ultimo periodo dell'articolo citato;

a sollecitare il CONAI perché sia ripresentato entro breve tempo il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, previsto dagli articoli 38, comma 26 e 40, comma 4, già respinto dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

9/5658/1. Gerardini, Zagatti.

La Camera,

visto che la proroga per l'adesione al CONAI si è resa necessaria anche per problemi di ripetute variazioni della normativa riguardo gli obblighi delle piccole imprese e delle imprese artigiane;

ritenuto che sussistono ancora, nel caso delle imprese artigiane, dubbi di natura interpretativa rispetto alla definizione di « utilizzatore » di imballaggi al fine dell'obbligo di iscrizione al CONAI;

considerata la necessità di dare un quadro di maggiore certezza al mondo delle imprese artigiane, che più di altre hanno difficoltà a tutelarsi sul piano degli adempimenti burocratici e dei rischi di applicazioni troppo restrittive delle norme,

impegna il Governo

a chiarire la non obbligatorietà dell'adesione al CONAI per le imprese artigiane che non producono beni venduti in confezioni od imballi, ovvero che utilizzino, per la consegna agli acquirenti dei beni prodotti, imballaggi che vengano poi riutilizzati regolarmente per lo stesso scopo.

9/5658/2. Paolo Colombo, Pittino, Rizzi, Barral, Chiappori.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

DISEGNO DI LEGGE: S. 3216 — PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA XI RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DELL'IDA (INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION) (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (5031)

(A.C. 5031 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XI ricostituzione delle risorse dell'*International Development Association* (IDA) con un contributo di lire 537.850.850.000, da erogare in due rate, pari a lire 311.640.850.000 nel 1998 e a lire 226.210.000.000 nel 1999.

(A.C. 5031 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

(A.C. 5031 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari rispettivamente a lire 311.640.850.000 per l'anno 1998 e a lire 226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede, per i medesimi anni finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5031 — sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

dai dati di raffronto tra la percentuale di finanziamento con cui annual-

mente l'Italia contribuisce al capitale della Banca Mondiale e il numero dei cittadini italiani impiegati al suo interno, l'Italia risulta largamente sotto rappresentata;

il Governo italiano ha contribuito nel 1998 ad un finanziamento pari al 3,5% del capitale della Banca Mondiale e i cittadini italiani impiegati a tempo indeterminato sono un totale di 63; di contro, la Germania sottoscrive in media il 4,6% del capitale annuo della Banca Mondiale con 150 tedeschi assunti a tempo indeterminato e la Francia contribuisce per il 4,3% e conta 220 impiegati presso la Banca Mondiale; l'Italia, quindi, dovrebbe perciò contare su un numero di impiegati compreso tra 114, applicando la percentuale tedesca, e 179, applicando la percentuale francese;

nel 1998 all'interno della Banca Mondiale sono stati stipulati accordi regionali di « diversità » che trattano le assunzioni di cittadini dei paesi sotto rappresentati al suo interno e che in base a tali accordi, i vicepresidenti di tutte le aree regionali si sono impegnati di fronte al presidente della Banca Mondiale James D. Wolfenson a formulare specifiche strategie di assunzione e gestione delle risorse umane soggette a periodiche verifiche;

la situazione dei quadri dirigenziali è particolarmente grave e che dalle cifre che riportano il numero dei funzionari compresi tra la qualifica di capo divisione o settore, livello più basso, e vicepresidente, livello più alto, tra i paesi donatori della Banca Mondiale l'Italia conta solo 7 dirigenti di cui nessun direttore — livello intermedio — e vicepresidente, mentre la Germania conta 19 dirigenti, la Francia 36 e il Regno Unito 61;

la tabella completa dei dirigenti (pari a 174 (27.9%) per gli USA, 61 (9.8%)

per il Regno Unito, 36 (5.80%) per la Francia, 27 (4.3%) per il Canada, 19 (3.0%) per la Germania, 12 (1.9%) per il Giappone, 7 (1.1%) per l'Italia, 89 (14.3%) per altri paesi del gruppo I — donatori e 198 (31.8%) per altri paesi del gruppo II — paesi assistiti dalla Banca Mondiale), evidenzia la bassissima quota, pari all'1.1 %, dell'Italia;

il Ministero degli Affari esteri può intraprendere una chiara azione diretta ad aumentare il numero di dirigenti italiani all'interno dell'istituto, posto che capi divisione, e soprattutto direttori e vice presidenti regionali (nessuno dei quali espresso dall'Italia), sono gli unici che possono tradurre in soluzioni concrete, vale a dire operazioni e progetti, le priorità strategiche e geografiche di un paese donatore nell'ambito delle competenze della Banca;

impegna il Governo:

a fare una valutazione di quale sarà, in previsione, l'impatto degli accordi di « diversità » in merito alle assunzioni sull'Italia, paese altamente sotto rappresentato, specificando i dettagli regione per regione;

ad adottare una specifica strategia per far fronte alla presente situazione riguardo alle risorse umane e ai quadri dirigenti del nostro Paese;

ad aumentare sensibilmente nell'istituto il numero dei dirigenti italiani e dei dipendenti a tempo indeterminato o con contratto a termine;

ad informare il Parlamento di quali siano le priorità operative e strategiche del nostro Paese nell'ambito delle competenze della Banca Mondiale.

9/5031/1. Giovine, Rivolta, Giovanni Bianchi, Morselli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Situazione di aziende sanitarie locali pugliesi)

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1999 il consiglio regionale della Puglia ha approvato il piano di riordino ospedaliero in assenza di piano sanitario regionale ed in assenza di qualsiasi valutazione epidemiologica del bisogno d'assistenza per disciplina, non essendo disponibili presso l'assessorato regionale alla sanità dati in tal senso neppure derivanti da studi sulla mobilità sanitaria intra ed extra regionale;

il piano di riordino ospedaliero approvato, che prevede circa duecento nuove attivazioni d'unità operative, non soltanto non è fondato su una seria analisi dei costi, ma neppure parte dalla valutazione dell'ammontare dell'attuale spesa ospedaliera in Puglia desumibile dai bilanci delle aziende sanitarie;

tale dato, infatti, in Puglia non è disponibile visto che si ha certezza soltanto della spesa delle aziende ospedaliere, mentre non è disponibile alcun dato sulle spese sostenute per il mantenimento dei presidi ospedalieri d'Asl, in quanto nessuna Azienda sanitaria locale ha provveduto ad approntare i bilanci separati per i propri presidi ospedalieri, pur essendo questo un obbligo di legge già previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ribadito dalla stessa legge regionale pugliese d'applicazione (legge regionale n. 38 del 1994);

nonostante tale grave comportamento omissivo e di violazione della legge da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali, nessun provvedimento di decadenza degli stessi viene proposto dall'assessore regionale alla sanità in Puglia —:

se non ritenga doveroso intervenire con i propri poteri sostitutivi per rimuovere tale grave situazione d'illegalità creata in Puglia pervenendo alla dichiarazione di decadenza dei direttori generali inadempienti. (3-03442)

(16 febbraio 1999).

(Sezione 2 – Aumento dei canoni relativi a concessioni rilasciate dall'Enas)

CALZAVARA e CAVALIERE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in forza dell'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'Ente nazionale per le strade (Enas), ente pubblico economico, con atto dell'amministratore dell'ente, in base a delibera del consiglio, ha adottato in data 4 agosto 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* serie n. 194 del 21 agosto 1998, un aumento del canone per le concessioni e le autorizzazioni, di cui l'Ente stesso è gestore, pari al 150 per cento sul canone o corrispettivo in precedenza dovuto;

l'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indica come limite massimo di adeguamento del canone un incremento del 150 per cento;

la conclamata tendenza alla semplificazione amministrativa e all'alleggeri-

mento tributario viene puntualmente disattesa da provvedimenti che, in sordina, creano pesanti nuovi oneri che ostacolano indebitamente il processo di sviluppo commerciale delle imprese, già duramente provate dall'elevata pressione fiscale e dalla forte concorrenza;

l'esorbitante aumento del 150 per cento del suddetto canone, deliberato nella misura massima consentita dalla legge, penalizza in particolare le attività di tutti quegli operatori commerciali che, nell'intento di offrire un migliore servizio alla clientela anche attraverso ampi piazzali per la sosta e il parcheggio, vengono frustrati da tali balzelli;

la succitata legge n. 449 del 1997 non pone nessun limite temporale alla facoltà, in capo all'Enas, di aggiornare annualmente il canone senza tener conto alcuno degli incrementi in precedenza imposti;

non si ravvede a tutta prima quali gravi motivazioni abbiano indotto l'Enas ad effettuare un tale aumento esorbitante —:

se il Ministro intenda intervenire d'urgenza affinché sia riveduto e diminuito il canone di cui in premessa, tenuto conto che la legge stessa non pone limite, in sede di ulteriore adeguamento, ad un possibile pari incremento percentuale del canone medesimo. (3-03443)

(16 febbraio 1999).

(Sezione 3 — Ampliamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

GALATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali siano le cause che stanno determinando ritardi, ormai considerevoli, nei lavori di ampliamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, da tutti considerata strumento essenziale per lo sviluppo dell'intero mezzogiorno. (3-03444)

(16 febbraio 1999).

(Sezione 4 — Riforma del Coni)

ARACU. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per i beni e le attività culturali ha elaborato uno schema di decreto di riforma del Coni;

il procedimento per l'approvazione di un decreto delegato viene attuato pur essendo scaduto il termine per l'esercizio della delega;

lo schema prevede che il consiglio nazionale aumenti di dodici membri e la giunta nazionale di due, mentre la legge delega 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 14, lettera c), stabilisce il criterio della riduzione funzionale del numero dei componenti degli organi collegiali;

lo stesso articolo 14 della legge n. 59, alla lettera b), prevede la trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato per enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico o per altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la persona di diritto pubblico, mentre le funzioni delle federazioni sportive nazionali sono sempre ritenute e continuano ad essere di rilevante interesse pubblico —:

se non ritenga di ritirare il testo elaborato che viola l'articolo 76 della Costituzione per quanto riguarda il rispetto sia del termine per l'esercizio della delega che dei criteri e dei principi direttivi stabiliti dalla legge delega. (3-03446)

(16 febbraio 1999).

BRACCO e GUERRA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

va valutato positivamente l'impegno del Governo per avviare a soluzione la crisi che ha investito il Coni —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per promuovere la riorganizza-

zione del sistema sportivo italiano e come ritenga che queste iniziative possano collegarsi al provvedimento già presentato per il riordino del Coni. (3-03445)

(16 febbraio 1999).

(Sezione 5 – Esercizio di attività commerciali da parte di immigrati)

CIMADORO, MANZIONE, VOLONTÈ, CAVANNA SCIREA, FRONZUTI, DI NARDO, ACIERNO, GRILLO e PAGANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la decisione del Governo di regolarizzare la posizione di 250 mila immigrati rispetto agli oltre 300 mila che avevano presentato domanda alle questure — senza alcuna selezione —, nonostante l'insufficienza e l'incompletezza della documentazione, è stata definita « audace » dalla stampa internazionale;

la sanatoria di massa ha attirato un flusso di clandestini, che ha utilizzato questa possibilità che si sarebbe potuta evitare;

tale decisione rischia di vanificare la politica dei flussi di immigrazione programmati, creando pericolose tensioni nei centri abitati per la presenza di immigrati che non svolgono alcuna attività lavorativa regolare dedicandosi prevalentemente al piccolo commercio clandestino e ad attività illegali;

si è giunti al punto che il commercio illegale ha raggiunto un livello di sfrontatezza tale da organizzare veri e propri supermercati abusivi all'aperto sulle grandi arterie di scorrimento e di comunicazione, creando tra l'altro disagi per gli automobilisti e pericoli per la circolazione stradale —;

quali controlli vengano effettuati rispetto alla provenienza delle merci e se non ritenga che tale permissivismo, che è cosa diversa dalla solidarietà autentica, crei seri problemi alle attività economiche legali danneggiandole gravemente, con pe-

ricolose conseguenze sulla occupazione regolare, compromettendone la crescita e perfino la tenuta della presenza sul mercato. (3-03440)

(16 febbraio 1999).

(Sezione 6 – Interventi contro la criminalità)

SELVA, ARMAROLI, MANTOVANO, GASPARRI, BERSELLI, LANDI DI CHIAVENNA e ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

mentre il Ministro dell'interno era nella città di Modena a passeggiare nelle vie del centro, circondata da un'imponente scorta di carabinieri ed agenti in divisa ed in borghese, il 90 per cento dei commercianti in segno di protesta abbassava le saracinesche;

un manifesto affisso in città rivolgeva il seguente appello: « Ministro, autorità, sindaci raccogliete il coraggio di fare leggi e azioni adeguate all'emergenza criminalità »;

proprio nelle ore della « passeggiata di Modena » del Ministro, nella periferia della stessa città si svolgeva una rapina ad una banca —;

cosa intenda fare il Governo D'Alema per rispondere all'angosciato appello di Modena, aggravato dal fatto che nella stessa regione il capoluogo Bologna è ai vertici della criminalità, per raccogliere in concreto gli appelli dei cittadini che si sentono in pericolo, nei centri come nelle periferie di quasi tutte le regioni italiane, e se non intenda almeno correggere il decreto che apre la « grande porta » a 250 mila immigrati clandestini in contrasto con la stessa legge n. 40 del 6 marzo 1998, che prevede soltanto decreti correttivi. (3-03441)

(16 febbraio 1999).

(Sezione 7 – Traffico di clandestini a fini di prostituzione)

ALBANESE, SERVODIO e VALETTO BITELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il problema dell'immigrazione clandestina sta facendo emergere un fenomeno già diffuso da tempo in Europa ed in Italia, ma su cui scarsa era stata l'attenzione dei *mass-media* e dell'opinione pubblica: la tratta di esseri umani ai fini della prostituzione;

questa forma di sfruttamento, in particolare di giovani donne e bambine/i, si connota come una vera e propria forma di moderna schiavitù in quanto queste persone, convinte spesso con l'inganno a venire nel nostro Paese, sono prima private di documenti, spogliate dell'identità legale e ridotte poi in stato di totale umiliazione ed annullamento umano;

il fenomeno va ben oltre il problema dell'immigrazione clandestina in quanto

nella tratta lo sfruttamento comincia dopo l'arrivo a destinazione;

il Parlamento europeo aveva approvato già nel gennaio 1996 un rapporto in cui invitava gli Stati membri ad interventi preventivi, dissuasivi e repressivi della tratta anche attraverso opportuni adeguamenti in ordine alle tipologie di reato esistenti nei diversi codici penali, adeguamenti resi ancor più necessari per la nuova legislazione europea in tema di libertà di circolazione —:

se non ritenga di prevedere, accanto alle iniziative per il ridimensionamento del traffico di immigrati clandestini, il rafforzamento di azioni per contrastare le organizzazioni che praticano in Italia il prosenetismo (avviano cioè donne e bambini ridotti in schiavitù all'esercizio della prostituzione) anche attraverso la costituzione di corpi specializzati delle forze dell'ordine nonché attraverso iniziative di modifica delle norme del codice penale. (3-03449)

(16 febbraio 1999).

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Morte del sergente maggiore Alessandro Teodori)**A) Interrogazione:**

CENTO. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 maggio 1994 veniva rinvenuto, all'interno dell'aeroporto militare di Cameri, il corpo senza vita di Alessandro Teodori, all'epoca, in servizio presso il 53° stormo con la qualifica di sergente maggiore;

è stata presentata in data 17 maggio 1994, cioè solo dopo tre giorni dall'evento, la richiesta di archiviazione in quanto dalle indagini effettuate risultava plausibile l'ipotesi del suicidio;

la madre e la sorella del Teodori hanno presentato opposizione all'archiviazione del caso, lamentando che le indagini non sono state svolte con la dovuta cura. Infatti non è stata esaminata la pistola d'ordinanza con la quale il Teodori avrebbe sparato il colpo mortale, né è stato rinvenuto il bossolo del proiettile esploso, non si è provveduto all'esame autoptico del corpo, solo uno dei militari di leva che facevano parte del gruppo di guardia in servizio quella sera è stato interrogato dai carabinieri ed inoltre il Teodori aveva acquistato nei giorni precedenti un regalo per il compleanno della madre che si sarebbe svolto a Roma, città dove avrebbe dovuto recarsi dopo due giorni, tutti fatti oggettivi che sembrano negare la volontà suicida del Teodori;

l'aeronautica militare ha ritenuto plausibile l'ipotesi del suicidio e ha chiuso la pratica —:

quali iniziative intenda adottare per fare chiarezza sui fatti descritti e

per appurare se la morte del Teodori sia stata realmente un evento suicida o se ci sia un'eventualità meramente colposa in un'ipotesi accidentale da parte di terzi. (3-02155)

(30 marzo 1998)

(Sezione 2 - Ritardi nella corresponsione delle paghe agli obiettori di coscienza di Bologna)**B) Interrogazione:**

TURRONI e CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il distretto militare di Bologna continua ad inviare le quote delle paghe degli obiettori e i rimborsi per vitto ed alloggio agli enti con un ritardo di quattro mesi rispetto a quanto indicato dal prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza;

a pagina 4 del predetto prontuario, punto 1, ultimo comma, si legge: « I distretti militari effettueranno il pagamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista, con comunicazione scritta della data di emissione del titolo di pagamento »;

almeno per gli enti che inviano entro il 5 del mese i prospetti delle liquidazioni unitamente alle presenze degli obiettori in servizio, sarebbe auspicabile il rispetto di quanto previsto dal prontuario, visto che i militari di leva ricevono puntualmente quanto loro dovuto;

il coordinamento degli enti di servizio civile ha espresso il proprio disappunto per il ripetersi di tali gravi disfunzioni da parte

dell'autorità militare ed ha anche inviato un esposto alle procure di Modena, Bologna e Roma;

fra l'altro, la situazione appare così articolata:

a) gli enti devono impegnarsi ad inviare puntualmente le presenze mensili e i prospetti di liquidazione entro il 5 del mese successivo;

b) il distretto paga puntualmente solo i militari di leva e le spese relative alle strutture militari e relega gli obiettori e gli enti di servizio civile ad aspettare le paghe e le spettanze creando una obiettiva disparità fra militari ed obiettori;

c) gli enti non hanno alcun obbligo di anticipare le paghe e le spettanze perché in questo modo suppliscono ad una disfunzione dello Stato accollandosi oneri finanziari di interessi che per esempio per gli enti pubblici sono contestabili. Fra l'altro gli enti svolgono un'opera per conto dello Stato che non ha mai organizzato il servizio civile nazionale e non devono prendersi responsabilità ed oneri non previsti dalle norme e dalle convenzioni. Inoltre molti enti di volontariato si trovano nell'impossibilità di « anticipare » proprio per le caratteristiche proprie del volontariato sostenuto dall'autofinanziamento dei singoli: oltre a pagare le tasse non intendono pagare anche gli interessi su quanto spetta di diritto;

d) da una valutazione sommaria si evidenzia che 1800 obiettori nelle province di Modena e di Reggio Emilia con paghe e spettanze medie di circa lire 360.000 mensili, con un ritardo di quattro mesi tutto l'anno corrisponde per un interesse del 5 per cento a circa lire 130.000.000 (centotrentamila milioni) di interessi che il distretto militare di Bologna ha a disposizione;

una delle scelte degli obiettori di coscienza riguarda anche il rifiuto dell'uso delle armi in forma organizzata (esercito) mentre in questo caso con ritardi così evidenti addirittura si arriva all'assurdo che l'obiezione di coscienza finanzia la struttura militare;

questa eventualità è in contrasto con gli ideali dell'obiezione di coscienza —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione in merito;

a che cosa siano dovuti i ritardi e se essi derivino dalla mancanza di fondi per mancati trasferimenti da parte del ministero della difesa o della regione militare tosco-emiliana;

se non possa ravvisarsi l'ipotesi di un oggettivo boicottaggio nei confronti degli enti e degli obiettori di coscienza;

se ritenga che la protesta di un solo ente, con richiesta di interessi mettendo in mora il distretto militare di Bologna, porterebbe ad inevitabili ritorzioni quali l'eventuale sospensione della convenzione;

per quale motivo tutte le lettere di sollecito inviate al distretto militare di Bologna ed al ministero della difesa sono risultate senza risposta. (3-02769)

(30 luglio 1998)

(Sezione 3 - Assegnazione di obiettori di coscienza ai comuni)

C) Interrogazione:

GUERRA e BIELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

numerosi comuni lamentano sempre più spesso il verificarsi di continui ritardi nelle assegnazioni di obiettori di coscienza in attuazione di convenzioni in essere;

in particolare sono denunciati ritardi nel *turn over* o anche mancate assegnazioni e coperture dei posti previsti in convenzione;

a mero titolo esemplificativo si segnalano le situazioni dei comuni di Cassago Brianza, che attende ormai da oltre 5 mesi un'assegnazione sostitutiva a seguito del congedo di un obiettore precedentemente assegnato, e di Tremezzo che, dopo l'estensione nel 1996 della convenzione in essere

a tre obiettori senza oneri di vitto e alloggio in aggiunta ai tre già convenzionati con onere di vitto e alloggio, ancora oggi, a due anni di distanza e pur in presenza di giovani obiettori del territorio, assegnati ad altre sedi, non ha avuto alcuna assegnazione di obiettori senza vitto e alloggio;

tutto ciò, segnalato da una molteplicità di altri comuni, comporta gravissime conseguenze nella gestione ed erogazione di servizi, soprattutto nel campo dell'assistenza, previsti nei progetti approvati con le convenzioni —:

quali urgenti iniziative si intendano adottare, anche nelle more della transizione alla nuova regolamentazione, dell'obiezione di coscienza, per garantire il rispetto delle convenzioni stipulate, la loro piena attuazione e la continuità dei servizi e delle funzioni in essi previsti. (3-02798)

(14 settembre 1998)

(Sezione 4 — Incidente aereo dell'8 agosto 1997 sui monti Lepini)

D) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

l'8 agosto 1997, alle ore 11,00 circa, precipitava sui Monti Lepini, tra Norma e Cori, un aereo Siai 208 dell'Aeronautica Militare italiana, decollato alle 10,47 dall'aeroporto di Pratica di Mare;

a seguito dell'incidente, moriva il capitano Maurizio Poggiali, mentre gli altri due membri dell'equipaggio, il pilota, capitano Matteo Pozzoli e il maresciallo Emenegildo Franzoni, sono sopravvissuti;

nel corso delle operazioni di ricerca del velivolo, individuato solo ventiquattro ore dopo l'incidente, sono emerse gravissime lacune nel coordinamento tra le varie forze impegnate e l'inefficienza logistica ed operativa dell'Aeronautica militare e del soccorso aereo di Ciampino;

il giorno dell'incidente erano assenti, per le vacanze estive, sia il comandante del

reparto sperimentale volo (Rsv) di Pratica di Mare (colonnello Carlo Magrassi) sia il suo vice (tenente colonnello, Sergio Comitini) così come il comandante del soccorso aereo di Ciampino (Rsc) (tenente Cappellano) che risultava irreperibile, mentre le ricerche sono state dirette da un sottotenente e da un tenente dell'Rsc di Ciampino;

l'allarme (Incerfa) per la perdita del contatto radio è stato dato alle 12,40, dopo che erano emersi contrasti tra l'Rsv di Pratica di Mare e l'Rsc di Ciampino su chi dovesse lanciarlo e nonostante fosse passata circa un'ora e quindici minuti da quando l'aereo non rispondeva più alle chiamate radio;

l'ultimo messaggio radio dall'aereo precisava che esso si trovava a Velletri e che si stava dirigendo verso Norma;

l'aereo era stato avvistato da alcuni parapendisti avvicinati da un elicottero di soccorso di Pratica di Mare con a bordo il capitano Cabiati dell'Rsv che, alle ore 13,45, già confermava che alle 11,45 era al corrente dell'avvistamento che si è dimostrato, in base al luogo del ritrovamento, esatto;

la zona dove è avvenuto l'incidente è parzialmente ricoperta di vegetazione (faggi) che impedisce la vista dall'alto, ma è circondata da una pianura dove si assestano alcune case coloniche, cosicché doveva necessariamente risultare agevole individuare il luogo dell'incidente (la bosaglia nel raggio circoscritto tra Velletri e Norma) dato il mancato avvistamento di incendi o tracce di impatto nella zona circostante e in base alla velocità dell'aereo che avrebbe consentito il calcolo della distanza coperta prima del silenzio radio;

il ritrovamento è avvenuto il 9 agosto grazie alla segnalazione di una famiglia (nella quale vi era anche una bambina di 11 anni) in gita sul Monte Lupone;

il tenente Cappellano, che non rientrava per partecipare alle ricerche, ha successivamente firmato una relazione sostenendo che la zona era impervia;

l'aeroporto di Grazzanise, durante le ricerche compiute il giorno dell'incidente,

rifiutava l'invio di un elicottero, adatto alle ricerche in montagna e notturne (AB212), « poiché sarà impiegato in esercitazione con *boy-scouts* », come risulta dalle registrazioni dei contatti radio;

l'Rsc di Ciampino rifiutava l'impiego di reparti terrestri messi a disposizione da Regiomiles adducendo di non necessitarne, avendo già tre velivoli impiegati nelle ricerche;

il 9 agosto 1997, giorno del ritrovamento, alla prefettura di Latina, che chiedeva i motivi per i quali era stato risposto negativamente alla possibilità di impiegare nelle ricerche a terra nella zona di Cori proprie squadre, il soccorso replicava che non sapeva come impiegarle e che « il coordinamento è di nostra competenza »;

il 9 agosto 1997 venivano anche impiegati degli uomini del soccorso alpino (Cai) che però venivano trasportati da un elicottero alle pendici del monte Gemma e non in cima ad esso nonostante le loro proteste;

alle ore 24,00 dell'8 agosto non era ancora stato inoltrato un messaggio di richiesta all'esercito per ottenere militari da impegnare nelle ricerche benché le « Norme addestrative ed operative per il soccorso aeroterrestre » adottate dal Ministero della difesa — Stato maggiore della difesa, in questi casi, lo prevedessero espressamente;

le ricerche sono state sospese alle 20,00 circa dell'8 agosto per riprendere il giorno successivo nonostante l'aeronautica militare sia dotata di mezzi in grado di volare di notte e in ogni condizione atmosferica e nonostante a Ciampino sia previsto un servizio di soccorso aereo attivo ventiquattro ore su ventiquattro con equipaggi pronti ad attivarsi entro 30 minuti dalla chiamata;

nonostante la prevedibile distanza coperta dal velivolo e il piano di volo a disposizione del soccorso, le ricerche sono state attivate anche in mare con l'inutile ricorso a mezzi navali e aerei per l'avvistamento;

l'Rsc di Ciampino, nel corso delle ricerche, segnalava di non avere le carte topografiche dei Praton e di Cori in violazione delle prescrizioni sancite dalle « Norme addestrative ed operative per il soccorso aeroterrestre » che, al fine di individuare squadre o aerei dispersi, dispongono l'utilizzo da parte delle squadre operanti a terra, della carta terrestre, a scala 1:50.000 e 1:25.000, della zona con reticolo chilometrico a sistema UTM per la designazione dei punti;

le altre forze da impiegare nelle ricerche sono state allertate con considerevole ritardo: l'8 agosto alle 14,30 la Questura di Roma; alle 17,27, i Carabinieri; alle 17,50 Regiomiles; alle 19,14 la Questura di Latina; alle 21,26 il Soccorso Alpino; mentre il 9 agosto, solo alle 6,24 veniva contattata la Prefettura di Latina;

il tenente Cappellano nella relazione finale ha scritto di aver ottenuto « un risultato positivo » nonostante il soccorso aereo sia stato carente e tardivo nell'individuazione del relitto e il ritardo dei soccorsi, da quanto si evince da una delle perizie necroscopiche sul cadavere del Poggiali, potrebbe aver compromesso la possibilità di salvare il capitano:

i superstiti avevano segnalato la loro posizione mediante le pistole lancia razzi e i fumogeni, poi rinvenuti in prossimità del relitto e sequestrati dai Carabinieri accorsi sul luogo —:

se non ritenga opportuno verificare le modalità con le quali sono stati condotti i soccorsi;

se non ritenga che, nella gestione dei tempi e nella conduzione delle operazioni di ricerca del relitto, gli operatori siano incorsi in negligenze e difficoltà di coordinamento che hanno ritardato il ritrovamento e compromesso la possibilità di salvare il Poggiali;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di individuare i responsabili dei ritardi e delle negligenze riscontrate.

(3-02915)

(30 settembre 1998)